



Decreto Rettorale n. 2885

Modifica del Regolamento didattico di Ateneo

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con Decreto Rettorale 25 maggio 2022, n. 2582;

vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11, comma 1;

visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 6 giugno 2023, n. 96, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

vista le Note del Ministero dell'Università e della Ricerca 5 ottobre 2023, prot. n. 17702 e 13 ottobre 2023, prot. n. 18691;

ritenuto necessario modificare il Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 18 settembre 2012, n. 1055 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presenti le Note ministeriali sopra indicate, con la integrazione degli articoli 13 e 14 e con l'aggiunta dell'articolo 30-*bis* al fine di adeguarlo al citato Decreto Ministeriale n. 96 del 2023;

vista la comunicazione in Senato Accademico del 25 ottobre 2023;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 novembre 2023;

visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale, espresso nell'adunanza del 15 novembre 2023, richiesto con Nota rettoriale 9 novembre 2023, prot. n. 74034;

visto il Decreto Dirigenziale 17 novembre 2023, prot. n. 22592,

DECRETA

Articolo 1

1) L'articolo 13 del Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale è modificato così come di seguito riportato:

1. Le attività formative dei corsi di laurea sono specificamente indicate nell'art. 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e nell'art. 3 del decreto ministeriale 16 marzo 2007.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio”.
3. Alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 devono essere attribuiti almeno 18 CFU. Possono far parte di tali attività tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi di laurea per le attività di base e/o caratterizzanti. In caso di utilizzo come attività affini o integrative di settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, deve esserne data adeguata motivazione.
4. Alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 devono essere attribuiti almeno 12 CFU. Lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa tra gli insegnamenti attivati nell'università, purché coerenti con il progetto formativo. Spetta al Presidente del corso di laurea approvare il piano di studio proposto dallo studente. La Giunta di Dipartimento può indicare piani di studio secondo percorsi stabiliti.
5. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

2) L'articolo 14 del Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale è modificato così come di seguito riportato:

1. Le attività formative dei corsi di laurea magistrale sono specificamente indicate nell'art. 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e nell'art. 3 del decreto ministeriale 16 marzo 2007.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
3. Alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 devono essere attribuiti almeno 12 CFU. Possono far parte di tali attività tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi di laurea per le attività caratterizzanti e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. In caso di utilizzo come attività affini o integrative di settori scientifico-disciplinari previsti per le attività caratterizzanti, deve esserne data adeguata motivazione.
4. Alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 devono essere attribuiti almeno 8 CFU. Lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa tra gli insegnamenti attivati nell'università, purché coerenti con il progetto formativo.
5. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

6. Le attività formative dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono specificamente indicate nei rispettivi decreti istitutivi.

3) Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente articolo:

Art. 30-bis

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2

1) Le modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale previste nell'articolo precedente entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo del presente Decreto.

2). Con la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo il testo ufficiale del Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale è quello riportato in allegato al presente decreto.

Roma, 22 novembre 2023



Il Rettore

Prof. Francesco Bonini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Bonini', written over a faint grid.



REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE D'ATENEO PARTE GENERALE

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento didattico di ateneo, in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, detta, per gli ambiti demandati all'autonomia dell'università, norme generali sull'ordinamento degli studi, la disciplina, l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica per la parte comune agli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti dalla Libera Università Maria Ss. Assunta, di seguito denominata LUMSA, e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati.
2. Il presente Regolamento si articola in due parti: la parte generale e la parte speciale.

TITOLO I Organizzazione dell'attività didattica: titoli e strutture

Art. 2 Titoli e corsi di studio

1. La LUMSA rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea (L);
 - b) Laurea magistrale (LM);
 - c) Diploma di specializzazione (DS);
 - d) Dottorato di ricerca (DR);
 - e) Master di primo e di secondo livello.
2. La LUMSA può attivare corsi di perfezionamento scientifico di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
3. La LUMSA, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, comprese le Università Pontificie.

Art. 3 Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.
3. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea e della prova finale. Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche, stabiliscono le modalità di verifica dell'acquisizione delle competenze linguistiche.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma precedente, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate.



6. Tutti gli iscritti ai corsi di studio afferenti alla medesima classe o gruppi affini, così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti formativi universitari (CFU).

7. I corsi di laurea possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti della stessa università, sia, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il concorso di più università.

Art. 4

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine dei corsi di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. La durata normale dei corsi di laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche normative in materia, è di due anni.

3. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 CFU, previsti dallo specifico ordinamento, comprensivi di una tesi originale.

4. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver acquisito 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, previsti dallo specifico ordinamento, comprensivi di una tesi originale.

5. La durata normale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque o sei anni.

6. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. I corsi di laurea magistrale possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti della stessa università, sia, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il concorso di più università.

Art. 5

Classi di corsi di studio

1. La LUMSA, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative definite da appositi decreti ministeriali, procede all'istituzione dei corsi di studio individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza.

2. Si può prevedere l'attivazione di più corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, purché tali corsi si differenzino per un congruo numero di CFU, nel rispetto della normativa vigente.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

4. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, la LUMSA può istituire il corso di studio come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indichi, al momento dell'immatricolazione, la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio.

Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno del corso di laurea e al secondo anno del corso di laurea magistrale.

5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 2, sono redatti in conformità alla normativa vigente.



Art. 6
Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per conseguire il Diploma al termine del corso di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 7
Dottorati di ricerca

1. L'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studio, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio sono disciplinati con apposito regolamento dell'università.

Art. 8
Master

1. La LUMSA può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali rilascia il diploma di master di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il diploma di master lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. La LUMSA può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, corsi di master congiunti di primo e di secondo livello.
4. I corsi di master possono essere attivati dalla LUMSA anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
5. I corsi di master sono attivati con decreto del Rettore, che determina anche le attività formative previste, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 9
Formazione finalizzata e altri servizi didattici integrativi

1. La LUMSA può organizzare, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:
 - a) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
 - b) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e concorsi pubblici;
 - c) corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
 - d) corsi di aggiornamento culturale degli adulti;
 - e) corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;
 - f) corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti;
 - g) corsi di orientamento degli studenti;
 - h) attività di stage presso imprese della produzione e dei servizi;
 - i) corsi intensivi;
 - l) corsi di formazione e di tirocinio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.



2. Le attività di cui sopra possono essere organizzate, anche in base a specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati, italiani o stranieri.
3. Le iniziative didattiche integrative sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste dallo Statuto dell'università e dallo specifico decreto istitutivo.

Art. 10

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Il Consiglio di amministrazione della LUMSA, su proposta dei Consigli di Dipartimento e del Senato accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, attiva i corsi di studio nel rispetto della normativa vigente.
2. Contestualmente all'attivazione di un corso di studio, è approvato il relativo ordinamento didattico.
3. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con le organizzazioni e le rappresentanze delle professioni, della produzione e dei servizi, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
4. L'istituzione di un corso di studio è disposta con decreto rettorale, che emana anche il relativo ordinamento didattico.
5. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei termini di definizione dell'offerta formativa, sentito il Consiglio di Dipartimento ed il Senato accademico.
6. In caso di disattivazioni dei corsi di studio, la LUMSA assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. Il Consiglio di Dipartimento cui afferisce il corso di studio disattivato disciplina le modalità di continuazione degli studi e stabilisce il termine massimo entro il quale ultimare gli studi.

Art. 11

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche attivate dall'università sono:
 - a) i Dipartimenti;
 - b) le Scuole.
2. Le strutture didattiche sono disciplinate dai regolamenti dell'università.
3. I dipartimenti istituiti presso la LUMSA sono:
 - Dipartimento di Giurisprudenza (sede Roma);
 - Dipartimento di Giurisprudenza (sede Palermo);
 - Dipartimento di Scienze Economiche, politiche e delle lingue moderne;
 - Dipartimento di Scienze Umane (Formazione, Comunicazione, Lettere e Psicologia).
4. I corsi di laurea che afferiscono ai singoli dipartimenti sono previsti nella parte speciale del presente Regolamento.

Art. 12

Valutazione delle attività didattiche svolte dall'università

1. I risultati complessivi e il livello qualitativo delle attività didattiche svolte dall'università sono oggetto di periodica valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e con i criteri individuati dall'ANVUR.
2. Per la valutazione della didattica e dei servizi agli studenti la LUMSA può utilizzare anche i dati raccolti tra gli studenti con appositi questionari o altre forme di consultazione.



TITOLO II
Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 13
Quadro delle attività formative
dei corsi di laurea

1. Le attività formative dei corsi di laurea sono specificamente indicate nell'art. 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e nell'art. 3 del decreto ministeriale 16 marzo 2007.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio".
3. Alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 devono essere attribuiti almeno 18 CFU. Possono far parte di tali attività tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi di laurea per le attività di base e/o caratterizzanti. In caso di utilizzo come attività affini o integrative di settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, deve esserne data adeguata motivazione.
4. Alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 devono essere attribuiti almeno 12 CFU. Lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa tra gli insegnamenti attivati nell'università, purché coerenti con il progetto formativo. Spetta al Presidente del corso di laurea approvare il piano di studio proposto dallo studente. La Giunta di Dipartimento può indicare piani di studio secondo percorsi stabiliti.
5. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14
Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. Le attività formative dei corsi di laurea magistrale sono specificamente indicate nell'art. 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e nell'art. 3 del decreto ministeriale 16 marzo 2007.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
3. Alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 devono essere attribuiti almeno 12 CFU. Possono far parte di tali attività tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi di laurea per le attività caratterizzanti e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. In caso di utilizzo come attività affini o integrative di settori scientifico-disciplinari previsti per le attività caratterizzanti, deve esserne data adeguata motivazione.



4. Alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 devono essere attribuiti almeno 8 CFU. Lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa tra gli insegnamenti attivati nell'università, purché coerenti con il progetto formativo.
5. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
6. Le attività formative dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono specificamente indicate nei rispettivi decreti istitutivi.

Art. 15

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. L'ordinamento didattico di un corso di studio, emanato con decreto rettorale è deliberato dal Consiglio di Dipartimento cui fa riferimento e approvato dal Senato accademico.
2. L'ordinamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti. Le disposizioni dell'ordinamento relative alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica competente per il corso di studio, da acquisire entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la deliberazione è adottata in assenza del parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è demandata al Senato Accademico.
3. L'ordinamento didattico dei corsi di studio determina:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, ripartiti per anni di corso, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'ambito disciplinare di afferenza e dell'articolazione in moduli se prevista, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i CFU e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione della preparazione iniziale dello studente;
 - f) l'organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale dello studente;
 - g) le disposizioni relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi;
 - h) la determinazione dei requisiti curriculari che lo studente deve possedere per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale;
 - i) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e di altre competenze richieste, le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero;
 - l) le caratteristiche della prova finale;
 - m) altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - n) le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, competenze e abilità professionali, o di esperienze di formazione pregressa, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il riconoscimento non potrà essere effettuato più di una volta e per il conseguimento di un solo titolo di studio;
 - o) i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7);
 - p) gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.



4. Le strutture didattiche assicurano la periodica revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei CFU assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Art. 16

Crediti formativi universitari

1. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, è possibile compatibilmente con quanto previsto dai decreti ministeriali. Il rapporto tra ore di lezioni frontali e CFU può oscillare tra 6 ed 8 ore per ogni CFU.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. Gli studenti che maturano i CFU previsti nell'ordinamento didattico del corso di studio, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale (180, 120, 300, 360 CFU), sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio.
6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di CFU in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.
7. Come dimensione in CFU degli insegnamenti, sono utilizzati i numeri della seguente serie: 6, 9, 12, 15, 18. I Dipartimenti dell'università potranno anche scegliere un sottoinsieme di queste dimensioni per incrementare ulteriormente l'omogeneità dell'organizzazione didattica. L'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti dovrà essere fatta attraverso moduli non inferiori a 3 CFU. Ciascun corso di laurea e di laurea magistrale determina il numero degli esami o valutazioni finali di profitto, annuali o semestrali, nel rispetto della normativa vigente. Gli esami di profitto sono quelli che danno luogo ad una votazione e che quindi concorrono alla definizione della media finale. Di conseguenza sono escluse da tale computo le verifiche di profitto nell'ambito delle altre attività (seminari, laboratori, tirocini, ecc.) per le quali può essere prevista la semplice registrazione di idoneità, senza una votazione. È possibile, comunque, assegnare a tali attività dei CFU.
8. Per gli insegnamenti con articolazione modulare, la prova d'esame deve essere effettivamente integrata e unica.

Art. 17

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. Per accedere ad un corso di laurea agli studenti è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso attraverso l'istituzione di attività formative integrative determinate dal Consiglio di Dipartimento, su proposta



del Presidente di corso di laurea. Le strutture didattiche possono istituire anche attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti.

3. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 18

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Possono altresì iscriversi laureati in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o altra laurea magistrale purché in possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 2.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili per l'ammissione e la preparazione personale richiesta. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze acquisite sotto forma di CFU, riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari o ambiti disciplinari. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nell'ordinamento didattico di ciascun corso di studi.

3. E' consentita l'ammissione ai corsi di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore solo se esplicitamente previsto da specifica normativa ministeriale e comunque soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'art. 11, comma 7, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali (corsi di laurea magistrale a ciclo unico).

Art. 19

Programmazione delle attività formative

a) Manifesto degli studi

1. Il Senato accademico approva il Manifesto degli studi, reso pubblico nelle forme più opportune da ogni singolo dipartimento.

b) Calendario accademico

1. Il Calendario accademico è approvato, dal Senato accademico e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'università, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento e di attività di esame.

2. Il Calendario accademico dovrà prevedere la non sovrapposizione tra i periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti, comprese le prove finali; esso potrà altresì prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altre periodicità) fermi restando gli obblighi di presenza dei docenti e dei ricercatori di cui al decreto rettorale n. 931 del 3 ottobre 2011.



Art. 20 **Orientamento e tutorato**

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, la LUMSA organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali:

- a) scelta del corso di studio;
- b) percorso degli studi;
- c) accesso al mondo del lavoro e/o all'alta formazione.

2. Per la realizzazione delle suddette finalità, i Dipartimenti si avvalgono anche dell'ufficio Orientamento e dell'ufficio *placement* e tirocini.

Art. 21 **Divulgazione dell'offerta formativa, dei servizi e piani di studio**

1. L'offerta didattica dell'università è pubblica. È compito dei Dipartimenti rendere pubblici i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dai Dipartimenti stessi (orari di ricevimento dei professori e dei ricercatori, calendario didattico e calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello delle prove finali con le relative scadenze).

2. Il piano di studi, presentato *on line* dallo studente, si considera approvato sin dal momento della chiusura autorizzata dal sistema informatico. Qualora lo studente intenda proporre un percorso di studi diverso da quello registrato nel sistema informatico definito "standard", presenterà un piano di studi individuale in forma cartacea al Presidente di corso di studio.

Art. 22 **Esami e verifiche del profitto**

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei CFU assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) senza attribuzione di voto.

2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi con eventuale lode.

3. La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

4. Prove in itinere per la verifica dell'apprendimento individuale e per la riqualificazione dell'offerta formativa sono soggette ad una registrazione transitoria che deve essere conservata dal docente fino alla definitiva registrazione dell'esame che deve avvenire entro il termine dell'anno accademico in cui si è svolto l'insegnamento. Successivamente a questa data la prova in itinere non verrà più ritenuta valida.

5. Tutte le prove di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo è un altro docente del medesimo



settore disciplinare o affine o un cultore della materia. Il verbale di esame è firmato da almeno due componenti della Commissione giudicatrice.

7. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data e all'orario fissati. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. Per motivate ragioni il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto dell'art. 19, lettera b), comma 2, posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 23

Prova finale dei corsi di laurea

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera quali modalità adottare per l'espletamento delle prove finali dei propri corsi di laurea triennali in coerenza con quanto disposto negli ordinamenti dei corsi di studio.
2. L'argomento è assegnato al laureando da un docente titolare di un insegnamento impartito nel corso di laurea, il quale, svolgendo il ruolo di relatore, sarà garante del lavoro svolto. Ai fini della valutazione dell'elaborato di laurea, l'Università si può avvalere di appositi strumenti antiplagio per la verifica della sua autenticità.

Art. 24

Prova finale corsi di laurea magistrale

1. L'esame di laurea dei corsi di laurea magistrale consiste nella discussione pubblica e nella valutazione di una dissertazione scritta (tesi) su un argomento attinente una disciplina nella quale il laureando abbia sostenuto l'esame. La tesi dovrà manifestare la maturità critica, letteraria, tecnico-scientifica corrispondente alle figure culturali e professionali specifiche di ciascuna laurea magistrale. La tesi consiste in un lavoro individuale di ricerca svolto all'interno delle varie strutture didattiche e di ricerca della LUMSA o presso enti pubblici e privati, aziende, o strutture e laboratori universitari esterni con i quali l'università abbia rapporti o convenzioni.
2. L'argomento viene assegnato al laureando da un docente titolare di un insegnamento. Garante del lavoro è il relatore, nominato dal Direttore di dipartimento, il quale nominerà un correlatore prima della discussione di laurea.
3. La tesi, una volta approvata dal relatore, verrà discussa, durante un'apposita sessione di laurea, davanti ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, su delega del Rettore. La Commissione, di cui fanno parte, di norma, il relatore ed il correlatore, è formata da almeno sette membri e presieduta, di norma, da un docente di ruolo di prima fascia dell'università.
4. Il voto di laurea, espresso in centodecimi viene attribuito dalla Commissione di laurea, su proposta del relatore, anche sulla base del *curriculum* dello studente e della media degli esami di profitto. La lode viene proposta dal correlatore e deve essere approvata all'unanimità. Con la verbalizzazione dell'esame di laurea e l'attribuzione del voto il candidato consegue il diploma di laurea magistrale.
5. Il numero dei CFU da attribuire alla prova finale è stabilito dagli ordinamenti didattici di corso di laurea che potranno introdurre eventuali integrazioni alla presente normativa.

TITOLO III

a) Docenti

Art. 25

Doveri didattici dei professori e dei ricercatori



1. Si applicano in materia i regolamenti dell'università e le disposizioni vigenti in materia.

b) Studenti

Art. 26

Immatricolazioni e iscrizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono studenti della LUMSA coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di dottorato.
2. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi richiesti stabiliti dal Consiglio di amministrazione e rese pubbliche con il Regolamento tasse e contributi.
3. Il Senato accademico approva ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.

Art. 27

Iscrizione a corsi singoli

1. L'iscrizione a corsi singoli sarà subordinata alla valutazione della disponibilità delle strutture dell'università effettuata in sede di programmazione annuale degli accessi. L'iscrizione ai corsi è soggetta a un limite massimo annuale di 30 CFU.
2. L'iscrizione e la frequenza a corsi singoli consentono di arricchire o completare il percorso formativo.
3. Possono iscriversi ai corsi singoli impartiti presso la LUMSA: a) cittadini italiani in possesso del diploma di scuola superiore secondaria oppure che abbiano completato un corso di studio universitario e conseguito il titolo; b) cittadini stranieri nel rispetto delle norme specifiche che disciplinano la materia. Non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli e a un corso di studio che rilascia un titolo accademico
4. La domanda di iscrizione a corsi singoli di cittadini italiani e/o stranieri va presentata alla segreteria studenti, unitamente alla ricevuta della tassa di iscrizione, secondo quanto stabilito annualmente dal calendario accademico e dal Regolamento tasse e contributi.
5. Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati, entro e non oltre la conclusione dell'ultima sessione di esami dell'anno accademico d'iscrizione, e possono ottenere, su richiesta, un certificato dei corsi frequentati, degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti.
6. I CFU acquisiti potranno essere riconosciuti e convalidati all'atto di una successiva iscrizione a un corso di laurea o di laurea magistrale.

Art. 28

Iscrizione a tempo parziale

1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi lo studente può sottoscrivere un contratto formativo a tempo parziale per conseguire i CFU previsti nell'ordinamento didattico del corso cui risulta iscritto entro i termini stabiliti nel contratto, che comunque non potranno superare i sei anni per i corsi di laurea (I, I continuazione, II, II continuazione, III, III continuazione); i quattro anni per i corsi di laurea magistrale (I, I continuazione, II, II continuazione) e i 10 anni per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (I, I continuazione, II, II continuazione, III, III continuazione, IV, IV



continuazione, V, V continuazione). Il carico didattico di ogni anno accademico, ovvero la quantità di CFU che lo studente a tempo parziale si impegna a conseguire, non può essere inferiore a 20 CFU e non può essere superiore a 40 CFU. L'opzione al tempo parziale può essere effettuata una sola volta nell'anno accademico di riferimento e non consente di ritornare allo status di studente a tempo pieno se non sono stati acquisiti 60 o 120 CFU previsti al termine della prima o della seconda annualità del corso. Se lo studente non consegue i CFU previsti entro la scadenza dei termini contrattuali sarà iscritto in qualità di studente fuori corso.

2. Nei certificati di fine carriera, rilasciati agli studenti a tempo parziale, in aggiunta alla informazione sulla durata normale del corso, verrà indicata anche la durata concordata del corso prescelto, così come prevista dal contratto formativo.

3. Lo studente con contratto formativo a tempo parziale può effettuare passaggi interni di corso con l'obbligo di modificare il proprio contratto formativo in accordo con la competente autorità didattica di destinazione e tenuto conto dell'offerta didattica.

4. L'importo delle tasse di iscrizione e di esame relative all'immatricolazione/iscrizione a tempo parziale è stabilito dal Consiglio di amministrazione ed è riportato dall'annuale Regolamento tasse e contributi.

Art. 29

Riconoscimento crediti

1. Il presente articolo disciplina le modalità: a) per le abbreviazioni di carriera relative a studenti già in possesso di titolo universitario; b) per il trasferimento di studenti iscritti alla LUMSA verso altra sede; c) per il trasferimento di studenti iscritti a corsi di studio di altre università italiane che intendano iscriversi ad uno dei corsi di studio attivati presso i Dipartimenti della LUMSA; d) per il passaggio tra i corsi di laurea dell'università degli studenti iscritti a corsi di studio LUMSA.

a) Abbreviazioni di carriera

1. I laureati e i diplomati in possesso di un titolo di studio universitario possono chiedere l'immatricolazione con abbreviazione di carriera. L'eventuale accettazione della domanda sarà deliberata dalla Giunta di Dipartimento su proposta del Presidente di corso di laurea, il quale procederà alla valutazione della carriera pregressa, riformulandola in CFU se svolta secondo ordinamenti previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa. I provenienti da altra sede universitaria dovranno allegare alla domanda, oltre alla prevista documentazione, un'autocertificazione del titolo posseduto.

b) Trasferimento da altra sede

1. Non sono ammessi trasferimenti in entrata a nessun corso di studio ad esaurimento.
2. La domanda di preiscrizione per il trasferimento da altra sede universitaria deve essere presentata entro il termine e secondo le modalità annualmente previste dai bandi.
3. Il Presidente di corso di studio procederà all'esame delle domande di preiscrizione e stabilirà l'ammissibilità/non ammissibilità della richiesta di trasferimento dello studente, l'anno di corso, il numero di CFU riconosciuti. Una volta ricevuto il foglio di congedo completo della carriera universitaria svolta dallo studente, la Giunta di Dipartimento provvederà alla delibera definitiva.
4. Gli studenti ammessi al trasferimento devono iscriversi entro la scadenza prevista nei bandi annuali.



5. L'ammissione all'anno di corso avverrà sulla base del numero di CFU riconosciuti agli studenti, in base a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, indipendentemente dall'anno di corso cui si è stati iscritti nell'università di provenienza.

c) Passaggi di corso

1. Per passaggio di corso s'intende il cambio del corso di studio all'interno della LUMSA. Nei termini stabiliti dal calendario accademico lo studente può presentare presso gli sportelli della segreteria studenti una domanda per il passaggio dal corso di laurea in cui è stato iscritto presso la LUMSA ad un altro corso dello stesso o di altro Dipartimento della LUMSA.

2. Lo studente è il solo responsabile della legittimità della propria domanda di passaggio di corso e, pertanto, deve verificare sui bandi annuali LUMSA, pubblicati sul sito web dell'università, l'esistenza di eventuali vincoli, posti disponibili, modalità e scadenze per la successiva iscrizione al nuovo corso di laurea.

3. Il Presidente del corso di studio procederà all'esame delle domande e stabilirà l'ammissibilità/non ammissibilità della richiesta di passaggio dello studente, l'anno di corso e il numero di CFU riconosciuti. Gli studenti ammessi al passaggio devono iscriversi entro la scadenza prevista nei bandi annuali.

d) Riconoscimento dei crediti ex art. 5, comma 7, decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270

1. Le conoscenze e le abilità professionali, per ottenere un riconoscimento, debbono essere debitamente certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Possono inoltre essere riconosciute e valutate altre conoscenze e abilità acquisite a seguito di partecipazione ad attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'università. Il riconoscimento in CFU di conoscenze e abilità professionali certificate, non derivando da singoli esami comparabili con quelli che vengono sostenuti nell'università, deve avvenire con riferimento a precisi parametri indicati da criteri predeterminati dall'università.

2. Il Presidente del corso di studio avrà il compito di approvare, secondo quanto disciplinato dall'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il riconoscimento dei crediti attribuiti sulla base delle certificazioni attestanti le conoscenze e le abilità professionali che il richiedente ha acquisito nel corso della sua carriera lavorativa nel limite massimo di 12 CFU. Relativamente alle conoscenze e alle abilità professionali, si potranno riconoscere i CFU esclusivamente nell'ambito delle attività a scelta dello studente o delle conoscenze linguistiche, informatiche e avvenuti tirocini. Le conoscenze e abilità acquisite a seguito di partecipazione ad attività formative di livello post-secondario, alle quali abbia concorso un'università, se hanno un settore scientifico-disciplinare di riferimento e si sono concluse con una prova finale, possono essere riconosciute anche all'interno delle altre attività formative.

Art. 30

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi CFU da parte di studenti della LUMSA è disciplinato dai regolamenti dei programmi di mobilità studentesca e diventa operante con l'approvazione, o nel caso di convenzioni bilaterali, con la ratifica da parte del Presidente o del Referente Erasmus del corso di studio.



Art. 30-bis

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 31

Interruzione, sospensione degli studi e congelamento della carriera

1. L'interruzione degli studi universitari si realizza automaticamente nel momento in cui lo studente omette il pagamento di una rata delle tasse universitarie e sospende la sua attività per almeno un intero anno accademico. Gli studenti che intendono riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione sono tenuti a chiedere la ricognizione.

2. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno nel caso di servizio civile, maternità, gravi motivi di salute. Le richieste di sospensione degli studi vanno presentate entro i termini previsti per l'iscrizione, corredate dal versamento della tassa stabilita dal regolamento tasse e contributi. Durante il periodo di sospensione non è possibile effettuare alcun atto di carriera scolastica.

La sospensione di carriera è consentita solamente agli studenti iscritti in corso e può essere rinnovata per un secondo anno per gravi motivi documentati.

La richiesta del beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

3. Gli studenti che, non avendo intenzione di rinunciare ai propri studi, chiedano con istanza scritta di volerli proseguire in accademie militari italiane o presso università estere, trasferimento c.d. "anomalo" (congelamento), dovranno presentare in segreteria studenti apposita domanda in bollo per formalizzare la loro richiesta. Tali studenti potranno ottenere la restituzione del titolo originale di studi medi superiori, qualora depositato, dietro presentazione di regolare certificazione di ammissione al corso di studio in altra sede.

Art. 32

Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente

1. La rinuncia deve essere manifestata esclusivamente con atto scritto in modo chiaro ed esplicito, senza alcuna condizione e senza termini o clausole che ne restringano l'efficacia; lo studente deve essere in regola con il pagamento dell'intero ammontare di tasse e contributi relativamente all'ultimo anno di iscrizione in cui ha sostenuto esami. Lo studente deve restituire il libretto universitario in suo possesso. Gli interessati potranno successivamente ottenere la restituzione del titolo di scuola media superiore, qualora depositato presso la segreteria studenti all'atto dell'immatricolazione, facendone richiesta nella stessa dichiarazione di rinuncia. La rinuncia agli studi è irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera scolastica precedentemente percorsa. La rinuncia è atto personale e, pertanto, delegabile solo secondo le modalità della legge.

Lo studente che ha rinunciato agli studi può immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, previa delibera della Giunta di Dipartimento, su proposta del Presidente di corso di laurea, il quale procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.

2. Gli studenti iscritti ai corsi di studio decadono dagli studi decorsi un numero di anni pari al doppio più uno degli anni previsti dalla durata normale del corso di studio senza aver superato almeno un esame con esito positivo.

Lo studente decaduto ha facoltà di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con



riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, previa delibera della Giunta di Dipartimento, su proposta del Presidente di corso di laurea, il quale procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.

Art. 33

Certificazione del titolo di studio

1. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Rettore, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore generale.
2. La LUMSA rilascia un supplemento al diploma contenente le principali informazioni circa il *curriculum* seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Tale documento è redatto in lingua italiana ed in lingua inglese.
3. Il modello del certificato, conforme a quelli adottati dai paesi europei, è approvato dal Senato accademico.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 34

Approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento, nella parte generale, è approvato dal Consiglio di amministrazione ed è emanato con Decreto Rettorale in seguito all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito *web* dell'università.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in vigore.

Art. 35

Norme transitorie

1. L'università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
2. Gli studenti hanno la possibilità di optare per l'iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente Regolamento.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in CFU dai rispettivi Presidenti dei corsi di studio e, previa approvazione delle relative Giunte di Dipartimento, riconosciuti per il conseguimento delle lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali.
4. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici previgenti, la laurea, la laurea specialistica e il dottorato di ricerca competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.